SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. **182.**

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2005 Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005.

Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3462) . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 luglio 2005.

Immissione nella disponibilità della Presidenza della Repubblica, per i propri usi istituzionali, dell'immobile demaniale denominato «Sant'Andrea del Quirinale», in Roma . . Pag. 9

DECRETO 4 agosto 2005.

Introduzione dei massimali delle scommesse ippiche multiple a riferimento . . . . Pag. 11

DECRETO 23 agosto 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni, relativi all'emissione del 29 luglio 2005 . . . . Pag. 12

DECRETO 23 agosto 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 15 luglio 2005 . . . . Pag. 12

DECRETO 24 agosto 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 agosto 2005 . . . . Pag. 13

DECRETO 1º settembre 2005.

Individuazione delle categorie degli istituti che sono ammesse, per gli anni 2004 e 2005, alla fruizione del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 . . . . Pag. 13

Ministero della salute

DECRETO 6 giugno 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2004/93/CE . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 29 luglio 2005.

Modifica al decreto 5 agosto 2004, concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi, conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004 . . . . Pag. 38

DECRETO 1º settembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «G.R. Biochemilab S.a.s. di Albano Rosa & C.», in Modena, autorizzato con decreto 3 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale . . . . Pag. 38

DECRETO 1º settembre 2005.

Rettifica al decreto ministeriale 25 luglio 2005, relativo al rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», in Brescia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione Pag. 39

DECRETO 1º settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . . . Pag. 41

DECRETO 1º settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», in Ancona, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Pag. 43

DECRETO 1º settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari Srl», in Crema, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 45

DECRETO 1º settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 47

DECRETO 1º settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Pag. 49

DECRETO 1º settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Pag. 51

DECRETO 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma della Sardegna, per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari . . . . Pag. 53

DECRETO 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Emilia-Romagna . . . . Pag. 54

DECRETO 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Sicilia . . . . Pag. 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna . . . . Pag. 56

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2005.

Misure in materia di propaganda elettorale . . . . . Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5, 6, 7 e 8 settembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 60

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Repros - Servizi personalizzati per l'agricoltura», in Alonte, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari. Pag. 62

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «C.I.S.A.C. - Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi», in Ferrara, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 62

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Istituto agrario S. Michele all'Adige», in S. Michele all'Adige, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari. Pag. 62

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali - C.A.TE.V. S.r.l.», in Faenza, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 63

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali - C.A.TE.V. S.r.l.», in Faenza, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 63

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia"», in Locorotondo, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 63

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia"», in Locorotondo, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1° agosto 2005.

Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

05A08759

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. **182.**

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonché misure di potenziamento dell'operatività dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attività produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti nel settore vitivinicolo

1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter,* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. All'articolo 1, comma 3-*ter,* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera *a)*, della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro.».

Art. 2.

Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari

1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 3.

Attuazione della politica agricola comune

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

Art. 4.

Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis.* L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 5.

Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati

1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale».

3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».

4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

Ente irriguo Umbro-Toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

Art. 8.

Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche

1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0207

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali celebrative e commemorative (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005);

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le lettere *b)*, *e)* e *g)*, dell'art. 1, comma 1, del citato decreto presidenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi dell'Associazione Intercultura - ONLUS, nel 50° anniversario della fondazione;

b) francobolli commemorativi di Guido Gonella, nel centenario della nascita;

c) francobolli commemorativi di Leo Longanesi, nel centenario della nascita;

d) francobolli commemorativi di Pietro Savorgnan di Brazzà, nel centenario della morte.

Art. 2.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto presidenziale citato nelle premesse è sostituita dalla seguente: «francobolli celebrativi del Giorno del ricordo dell'esodo dall'Istria Fiume e Dalmazia».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto presidenziale citato nelle premesse è sostituita dalla seguente: «francobolli celebrativi della XIV edizione dell'Esposizione Quadriennale di Roma».

3. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto presidenziale citato nelle premesse è sostituita dalla seguente: «francobolli celebrativi dell'Anno mondiale della fisica».

Art. 3.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 e all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 341

05A08849

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2005.

Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Acquisito il parere del tavolo agroalimentare di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 228/2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.
Costituzione dei tavoli di filiera

1. Al fine di pervenire alla stipula delle intese di filiera di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, richiede, per la costituzione dei tavoli di filiera, agli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o ràppresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'indicazione della rappresentanza di filiera a livello nazionale per le seguenti filiere:

a) ortofrutta;

b) bieticolo- saccarifero;

c) zootecnico;

d) vitivinicolo;

e) olivicolo;

f) cerealicolo (ivi compreso il riso);

g) tabacco;

h) lattiero-caseario.

2. Gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, le indicazioni della rappresentanza entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le composizioni dei tavoli di filiera; ai predetti tavoli partecipano due rappresentanti del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, due rappresentanti del Dipartimento delle politiche di sviluppo e tre rappresentati delle regioni, designati dal Comitato tecnico permanente per l'agricoltura nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
Stipula delle intese

1. Il tavolo di filiera predispone le proposte di intese di filiera da sottoporre al tavolo agroalimentare; a tal fine il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta approvata dal tavolo di filiera.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa da parte del tavolo di cui al comma 1, convoca il tavolo agroalimentare per la stipula dell'intesa di filiera.

3. L'intesa, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2005, è comunicata al Ministero delle politiche agricole e forestali il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, cura la pubblicazione dell'intesa nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso in cui l'intesa di filiera comporti restrizioni della concorrenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2005, il Ministro delle politiche agricole e forestali, espletata la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, approva l'intesa con proprio decreto e cura la pubblicazione dell'intesa nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.
Disposizioni transitorie

1. Le intese stipulate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono trasmesse al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, per la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, il quale cura la pubblicazione dell'intesa nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le intese stipulate ai sensi del comma 1 che comportano restrizioni alla concorrenza, sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Roma, 5 agosto 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A08819

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3462).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3439, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Considerato che la città di Torino ha rappresentato la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa convenzionalmente prevista a fronte dell'accertamento di una situazione di impossibilità oggettiva ad ultimare tempestivamente le opere;

Ritenuta l'esigenza indifferibile di completare i lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello stadio comunale, al fine di garantire il regolare svolgimento dei XX giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» il sindaco di Torino è autorizzato a porre in essere ogni iniziativa utile per il completamento e l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale, con oneri a carico delle risorse comunali, sempreché sia intervenuta previamente, sulla base di esclusive valutazioni di competenza del comune di Torino, la risoluzione degli atti di cessione del diritto di superficie del predetto stadio, nonché subentrando nei rapporti convenzionali in essere alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, derogando, ove necessario, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli articoli 42 e 48, del decreto legislativo n. 267/2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08815

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2005.

Immissione nella disponibilità della Presidenza della Repubblica, per i propri usi istituzionali, dell'immobile demaniale denominato «Sant'Andrea del Quirinale», in Roma.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 84, comma 3, della Costituzione della Repubblica italiana il quale stabilisce che l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 1948, e sue successive modificazioni ed integrazioni, che ha costituito la dotazione della Presidenza della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, recante Approvazione delle istituzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni di riforma dell'organizzazione di Governo;

Considerato che la Presidenza della Repubblica ha richiesto l'assegnazione dell'immobile denominato «Sant'Andrea al Quirinale», sito in Roma, via del Quirinale n. 30, già facente parte dei c.d. Beni della Corona ed ora appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Storico-artistico, catastalmente individuato al N.C.E.U. del comune di Roma al foglio 488, particella n. 2, come da planimetria allegata al presente decreto, per far fronte agli urgenti ed indilazionabili fabbisogni logistici dei propri uffici e dei servizi del Quirinale;

Considerato che l'Amministrazione finanziaria ha manifestato il proprio assenso ad assegnare in dotazione il predetto bene demaniale alla Presidenza della Repubblica in quanto per l'Agenzia del demanio, che attualmente utilizza il citato immobile, è stata individuata diversa ed idonea sede;

Ravvisata, nell'immediato, l'urgenza di soddisfare le esigenze logistiche degli uffici della Presidenza della Repubblica e dei servizi del Quirinale nelle more dell'adozione, ai sensi delle disposizioni richiamate, di uno specifico provvedimento normativo di assegnazione in dotazione dell'immobile in questione alla citata Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

1. L'immobile demaniale denominato «Sant'Andrea del Quirinale» sito in Roma, via del Quirinale n. 30, e meglio descritto nell'allegata planimetria, nelle more dell'adozione del prescritto provvedimento, è immesso nella disponibilità della Presidenza della Repubblica per i propri usi istituzionali.

2. L'immissione nel possesso dell'immobile avverrà ad opera dell'Agenzia del demanio con apposito decreto ricognitivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A08847

DECRETO 4 agosto 2005.

Introduzione dei massimali delle scommesse ippiche multiple a riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2005/44745/USCITA del 22 giugno 2005;

Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 37 del citato decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004, prevedendo dei massimali di vincita delle scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore, allo scopo di tutelare i concessionari della raccolta e nel contempo di non alterare le caratteristiche della stessa scommessa;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 37 del decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. L'importo della vincita non potrà comunque superare il prodotto ottenuto dall'importo scommesso per i massimali sotto indicati:

Tipologia	Vincenti	Piazzati
3 eventi	100	27
4 eventi	180	45
5 eventi	380	85
6 eventi	700	125
7 eventi	900	175
8 eventi	1100	250
oltre 8 eventi	1300	300

In caso di scommesse a riferimento multiple miste di vincenti e piazzati l'importo massimo di vincita è determinato come segue:

a) si divide il massimale previsto per i vincenti per il numero degli eventi indicati nella scommessa;

b) il quoziente così ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi vincenti indicati nella scommessa;

c) si divide il massimale previsto per i piazzati per il numero degli eventi indicati nella scommessa;

d) il quoziente così ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi piazzati indicati nella scommessa;

e) si somma il prodotto di cui al punto *b)* con quello di cui al punto *d)*.

L'importo così determinato è indicato dal display del terminale di gioco o in mancanza dalla ricevuta della scommessa».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
CACOPARDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 340

05A08810

DECRETO 23 agosto 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni, relativi all'emissione del 29 luglio 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 80620 del 21 luglio 2005, che ha disposto per il 29 luglio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 80620 del 21 luglio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 luglio 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 luglio 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantasei giorni è risultato pari a 98,954.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 92.119.531,84 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 31 gennaio 2006.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2006.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantasei giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,080 ed a 98,452.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08811

DECRETO 23 agosto 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 15 luglio 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i decreti n. 74407 e n. 74414 del 7 luglio 2005, che hanno disposto per il 15 luglio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 74407 e n. 74414 del 7 luglio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2005 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,492 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,949 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 17.794.319,21 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 14 ottobre 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2006, ammonta a € 102.527.845,00 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 luglio 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a

99,553 ed a 99,243 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,191 ed a 96,991 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08812

DECRETO 24 agosto 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 agosto 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i decreti n. 83152 e n. 83159 del 27 luglio 2005, che hanno disposto per il 15 agosto 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trececentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 83152 e n. 83159 del 27 luglio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2005;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 agosto 2005 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,486 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 97,853 per i B.O.T. a trececentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 15.407.035,00 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2006, ammonta a € 107.346.380,00 per i titoli a trececentosessantacinque giorni con scadenza 15 agosto 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,549 ed a 99,236 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 98,095 ed a 96,893 per i B.O.T. a trececentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08813

DECRETO 1º settembre 2005.

Individuazione delle categorie degli istituti che sono ammesse, per gli anni 2004 e 2005, alla fruizione del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede il riconoscimento di un contributo fruibile anche come credito d'imposta a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ed a quelli di diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del citato comma 37, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma stesso e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali è riconosciuto il predetto contributo;

Visto il regolamento, adottato con decreto interministeriale del 13 dicembre 2004, n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2005, recante norme per promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione del citato art. 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato regolamento interministeriale n. 339 del 2004, il quale prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano individuate annualmente le categorie degli istituti che sono ammesse alla fruizione del contributo; e al comma 3, che per l'anno 2004 il suddetto decreto di individuazione dei soggetti ammessi al contributo sia emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta individuazione delle categorie degli istituti animessi al contributo sia per l'anno 2004 che per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dei criteri di individuazione stabiliti dal regolamento adottato con decreto interministeriale 13 dicembre 2004, n. 339, il contributo di cui all'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riconosciuto, per gli anni 2004 e 2005, agli istituti indicati nell'allegato *A* del presente decreto e a quelli di diretta emanazione di università estere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 339.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

ALLEGATO *A*

Istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione.

1 - Istituto storico austriaco, presso il Forum austriaco, di cultura in Roma.

2 - Academia belgica.

3 - Pontificia accademia romana di archeologia.

4 - Pontificio istituto di archeologia cristiana.

5 - Det danske institut for videnskab og kunst i Rom.

6 - Institutum romanum finlandiae.

7 - Académie de france à Rome.

8 - École française deRome.

9 - Bibliotheca hertziana.

10 - Deutsches archaeologisches institut.

11 - Deutsches historisches institut.

12 - Roemisches institut der goerres-gesellschaft.

13 - British school at Rome.

14 - Det norske institutt i roma for kunsthistorie og klassisk arkeologi.

15 - Nederlands instituut te Rome.

16 - Polska akademia nauk. stacja naukowa w rzymie.

17 - Český historický ústav v Římě.

18 - Escuela espanola de historia y arqueología en Roma.

19 - American academy in Rome.

05A08820

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2004/93/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2004/93/CE, adottata dalla Commissione delle comunità europee in data 21 settembre 2004;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 50726 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato II, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, è modificato conformemente all'allegato A del presente decreto.

2. L'allegato III, parte I, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato B del presente decreto.

Art. 3.

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere immessi sul mercato da fabbricanti ed importatori al decorrere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale al decorrere di sei mesi dalla medesima data.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 71

ALLEGATO A

L'Allegato II, della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) il numero d'ordine 289 è sostituito dal seguente:
«289. Piombo e suoi composti.»

b)) i numeri d'ordine 454-1134 sono aggiunti come indicato qui di seguito:
«454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)
455.Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)
456. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)
457. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)
458. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)
459. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)
460. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)
461. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)
462. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)
463. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)
464. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)
465. Buta-1.3-diene (CAS n. 106-99-0)
466. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto>0,1 % p/p di butadiene
467. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto >0,1 % p/p di butadiene
468. Gas (petrolio), C 3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
469. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
470. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
471. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
472. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di 'hydrotreating' (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
473. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con conte-nuto > 0.1 % p/p di butadiene.
474. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
475. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
476. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
477. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
478. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.
479. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene.

480. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

481. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

482. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

483. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

484. Alcani, C 1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

485. Alcani, C 2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

486. Alcani, C 3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

487. Alcani, C 4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

488. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

489. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

490. Idrocarburi, C 3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

491. Idrocarburi, C 4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

492. Idrocarburi, C 2-4 , arricchiti in C 3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

493. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

494. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

495. Gas (petrolio), C 3-4 , ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

496. Distillati (petrolio), C 3-6 , ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

497. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

498. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

499. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

500. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

501. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

502. Gas (petrolio), C 2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

503. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C 4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

504. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C 3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

505. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C 3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

506. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

507. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C 1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

508. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C 2-4 (CAS n. 68477- 76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
509. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
510. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C 1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
511. Gas (petrolio), C 6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
512. Gas (petrolio), C 6-8 , da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
513. Gas (petrolio), C 6-8 , riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
514. Gas (petrolio), C 3-5 , carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
515. Gas (petrolio), corrente di ritorno C 2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
516. Gas (petrolio), ricchi di C 4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
517. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
518. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
519. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
520. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
521. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
522. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
523. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
524. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
525. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
526. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
527. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con conte-nuto > 0,1 % p/p di butadiene
528. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C 4 , esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
529. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
530. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
531. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

532. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
533. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
534. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
535. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
536. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
537. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
538. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
539. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
540. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
541. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
542. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
543. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
544. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C 4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
545. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C 1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
546. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
547. Idrocarburi, ricchi di C 3-4 , distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
548. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
549. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
550. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
551. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
552. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
553. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
554. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C 4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

555. Idrocarburi, C 1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
556. Idrocarburi, C 1-4 , addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
557. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
558. Idrocarburi, C 1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
559. Idrocarburi, C 1-4 , frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
560. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82- 4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
561. Gas (petrolio), C 1-5 , umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

562. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
563. Idrocarburi, C 2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
564. Idrocarburi, C 3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
565. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
566. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
567. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
568. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
569. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
570. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
571. Gas (petrolio), C 2-4 , addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
572. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
573. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
574. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
575. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
576. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
577. Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
578. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
579. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
580. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
583. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
584. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
585. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
586. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
587. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
588. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
589. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
590. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
591. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
592. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
593. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
594. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
595. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81- 8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
596. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
597. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
598. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
599. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955- 34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
600. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
601. Idrocarburi, C 4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
602. Alcani, C 1-4 , ricchi di C 3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
603. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
604. Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
605. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
606. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

607. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
608. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
609. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C 3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
610. Idrocarburi, C 4 , distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
611. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C 4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
612. Idrocarburi, C 4 , privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
613. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C 3-5 e C 3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
614. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)
615. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
616. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
617. Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
618. Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
619. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]-pirene
621. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
622. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
623. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
624. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
625. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
626. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
627. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
628. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
629. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
630. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
632. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926- 77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

633. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
634. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
635. Idrocarburi aromatici, C 20-28 , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
636. Idrocarburi aromatici, C 20-28 , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
637. Idrocarburi aromatici, C 20-28 , policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
638. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
639. Dibenzo[*a*,h]antracene (CAS n. 53-70-3)
640. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)
641. Benzo[c]pirene (CAS n. 192-97-2)
642. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)
643. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)
644. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)
645. Crisene (CAS n. 218-01-9)
646. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)
647. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)
648. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)
649. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)
650. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)
651. alfa, alfa, alfa -triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)
652. alfa -clorotoluene (CAS n. 100-44-7)
653. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)
654. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)
655. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)
656. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)
657. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)
658. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)
659. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)
660. R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)
661. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)
662. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)
663. R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)
664. 2,2'.-biossirano (CAS n. 1464-53-5)
665. (*2RS*,*3RS*)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(*1*H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 106325-08-0)
666. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)
667. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)
668. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)
669. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)
670. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)
671. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)
672. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)
673. Uretano (CAS n. 51-79-6)
674. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)
675. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)
676. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)

677. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)
678. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)
679. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)
680. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)
681. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)
682. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)
683. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)
684. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)
685. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)
686. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
687. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)
688. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)
689. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2)
690. Binapacril (CAS n. 485-31-4)
691. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)
692. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)
693. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)
694. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)
695. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)
696. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)
697. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)
698. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri
699. Nitrofene (CAS n. 1836-75-5)
700. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)
701. Diazometano (CAS n. 334-88-3)
702. 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1-Disperse Blue 1) (CAS n. 2475-45-8)
703. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)
704. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)
705. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)
706. 2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)
707. 4,4'-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)
708. 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)
709. 4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)
710. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)
711. 3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)
712. Sali di o-dianisidina
713. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina
714. 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)
715. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)
716. Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)
717. 3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)
718. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)
719. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)
720. Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)
721. Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)
722. Azocoloranti della benzidina
723. 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)
724. 4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)
725. Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)
726. Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)
727. Sostanze coloranti a base di o-tolidina
728. Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali

729. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)
730. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)
731. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)
732. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)
733. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)
734. Furano (CAS n. 110-00-9)
735. Aziridina (CAS n. 151-56-4)
736. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)
737. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)
738. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)
739. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)
740. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)
741. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)
742. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)
743. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(*1*H,*3*H,*5*H)-trione (CAS n. 2451-62-9)
744. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)
745. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)
746. Formammide (CAS n. 75-12-7)
747. N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)
748. N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)
749. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)
750. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)
751. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)
752. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)
753. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)
754. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)
755. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)
756. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-*4*H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-*1*H-1,2,4- triazolo (EC n. 403-250-2)
757. (+/–) tetraidrofurfuril *(*R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)
758. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)
759. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1- metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)
760. [4....-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4..-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3.....,3...,1..'-tetraolato-O, *O '*, *O* ., *O* .']rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)
761. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloi-lamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n.412-790-8)
762. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(*1*H,*3*H,*5*H)-trione (CAS n. 59653-74-6)
763. Erionite (CAS n. 12510-42-8)
764. Amianto (CAS n. 12001-28-4)
765. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)
766. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
767. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
768. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

769. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
770. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
771. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
772. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
773. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
774. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
775. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
777. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
778. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
779. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
780. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
781. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
782. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
783. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
784. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
785. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
786. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
787. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
788. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
789. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
790. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
791. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
792. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
793. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
794. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

795. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
796. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
797. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
798. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-50 , a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
799. Oli lubrificanti (petrolio), C 15-30 , a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
800. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-50 , a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
801. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
803. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
804. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
805. Idrocarburi, C 20-50 , paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
806. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
807. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
808. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
809. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
810. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
811. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
812. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
813. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
814. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
815. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
816. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
818. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
819. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
820. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

821. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
822 Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
823. Oli lubrificanti (petrolio), C 17-35 , estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
824. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
825. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
826. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
827. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
828. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
829. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
830. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
831. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38- 3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
832. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
833. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
834. Idrocarburi, C 20-50 , distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
835. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
836. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
837. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-40 , a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15- 0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
838. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-40 , a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
839. Idrocarburi, C 13-30 , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
840. Idrocarburi, C 16-32 , ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
841. Idrocarburi, C 37-68 , residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
842. Idrocarburi, C 37-65 , residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
843. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
844. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
845. Oli lubrificanti (petrolio), C 18-27 , idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

846. Idrocarburi, C 17-30 , residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
847. Idrocarburi, C 17-40 , residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
848. Idrocarburi, C 13-27 , naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
849. Idrocarburi, C 14-29 , naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
850. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
851. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
852. Idrocarburi, C 27-42 , dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
853. Idrocarburi, C 17-30 , distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
854. Idrocarburi, C 27-45 , distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
855. Idrocarburi, C 27-45 , dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
856. Idrocarburi, C 20-58 , idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
857. Idrocarburi, C 27-42 , naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
858. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
859. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
860. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
861. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
862. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
863. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
864. Oli lubrificanti (petrolio), C >25 , estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
865. Oli lubrificanti (petrolio), C 17-32 , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
866. Oli lubrificanti (petrolio), C 20-35 , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
867. Oli lubrificanti (petrolio), C 24-50 , estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
868. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
869. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

870. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
871. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
872. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero
processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
873. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero
processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
874. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
875. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
876. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
877. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
878. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
879. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
881. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
882. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
883. Alcani, C 12-26 -ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l.....intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
884. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
885. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
886. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

887. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
888. Idrocarburi, C 16-20 , idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
889. Idrocarburi, C 12-20 , paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
890. Idrocarburi, C 11-17 , naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
891. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
892. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
893. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
894. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
895. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
896. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
897. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
898. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
899. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
900. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
901. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
903. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
904. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

905. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
906. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
907. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
908. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
909. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
910. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
911. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
912. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)
914. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)
915. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)
916. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)
917. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)
918. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)
919. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)
920. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)
921. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)
922. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)
923. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)
924. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)
925. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)
926. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)
927. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)
928. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)
929. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)
930. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)
931. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)
932. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)
933. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)
934. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)
935. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)
936. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)
937. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)
938. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)
939. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)

940. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)
941. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)
942. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)
943. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)
944. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)
945. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)
946. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)
947. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)
948. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)
949. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)
950. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)
951. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)
952. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)
953. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)
954. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)
955. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)
956. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)
957. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)
958. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)
959. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)
960. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)
961. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)
962. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)
963. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)
964. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)
965. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)
966. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)
967. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)
968. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)
969. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)
970. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)
971. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)
972. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)
973. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)
974. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)
975. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)
976. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)
977. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)
978. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)
979. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)
980. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)
981. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)
982. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)
983. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)

984. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)
985. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)
986. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)
987. Idrocarburi, C 26-55 , ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)
988. 3,3....-[[1,1....-bifenil]-4,4....-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)
989. 4-ammino-3-[[4....-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1....-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonatodi di sodio, (CAS n. 1937-37-7)
990. 3,3....-[[1,1....-bifenil]-4,4....-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)
991. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)
992. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)
993. [5-[[4....-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1....-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)
994. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)
995. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)
996. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)
997. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)
998. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)
999. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)
1000. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)
1001. Esano (CAS n. 110-54-3)
1002. 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)
1003. (+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(*1*H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3)
1004. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)
1005. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d 'e 'f '*)diisochinolin-1,3,8,10(*2*H,*9*H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)
1006. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)
1007. 4....-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)
1008. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)
1009. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)
1010. Simazina (CAS n. 122-34-9)
1011. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)
1012. N,N,N....,N....-tetraglicidil-4,4....-diammino-3,3....-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)
1013. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)
1014. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)
1015. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)
1016. N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)
1017. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)
1018. Ziram (CAS n. 137-30-4)
1019. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)
1020. Propazina (CAS n. 139-40-2)
1021. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)
1022. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)
1023. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)
1024. Clordecone (CAS n. 143-50-0)
1025. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)
1026. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)
1027. Monuron (CAS n. 150-68-5)
1028. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

1029. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)
1030. Alacloro (CAS n. 15972-60-8)
1031. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)
1032. Iossinil (CAS n. 1689-83-4)
1033. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)
1034. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)
1035. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)
1036. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)
1037. Benomil (CAS n. 17804-35-2)
1038. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)
1039. N....-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)
1040. 4,4....-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)
1041. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)
1042. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)
1043. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)
1044. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)
1045. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)
1046. Diallato (CAS n. 2303-16-4))
1047. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)
1048. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)
1049. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)
1050. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5)
1051. Propizammide (CAS n. 23950-58-5)
1052. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)
1053. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)
1054. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)
1055. (R)-alfa -feniletilammonio(-)-(*1*R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)
1056. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)
1057. Giallo Disperso 3 (Disperse Yellow 3) (CAS n. 2832-40-8)
1058. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)
1059. Aldrin (CAS n. 309-00-2)
1060. Diuron (CAS n. 330-54-1)
1061. Linuron (CAS n. 330-55-2)
1062. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)
1063. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)
1064. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)
1065. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)
1066. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)
1067. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)
1068. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(*1*H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)
1069. 4,4....-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)
1070. DNOC (CAS n. 534-52-1)
1071. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)
1072. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)
1073. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)
1074. Fention (CAS n. 55-38-9)
1075. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)

1076. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)
1077. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)
1078. Acetammide (CAS n. 60-35-5)
1079. N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)
1080. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)
1081. 4,4....-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6)
1082. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)
1083. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)
1084. Carbaril (CAS n. 63-25-2)
1085. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)
1086. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)
1087. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)
1088. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
1089. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)
1090. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)
1091. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)
1092. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)
1093. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)
1094. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)
1095. Nichel (CAS n. 7440-02-0)
1096. Bromometano (CAS n. 74-83-9)
1097. Clorometano (CAS n. 74-87-3)
1098. Iodometano (CAS n. 74-88-4)
1099. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)
1100. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)
1101. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)
1102. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)
1103. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)
1104. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)
1105. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)
1106. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)
1107. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)
1108. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)
1109. Solvente Giallo 14 (Solvent Yellow 14) (CAS n. 842-07-9)
1110. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5)
1111. Alcani, C 10-13 , cloro (CAS n. 85535-84-8)
1112. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)
1113. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)
1114. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)
1115. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)
1116. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)
1117. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)
1118. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)
1119. *Trans*-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)
1120. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)
1121. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)
1122. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)
1123. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)
1124. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)

1125. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
1126. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)
1127. Idrocarburi, C 16-20 , residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n.97675-88-2)
1128. alfa,alfa -diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)
1129. Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na 2 O +K 2 O + CaO + MgO+ BaO) superiore al 18 % in peso] (EC n. 406-230-1)
1130. Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico
1131. Sali di 4,4....-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]
1132. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
1133. Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio
1134. Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fe-nossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-al-lil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo».

ALLEGATO B

L'Allegato III, parte I, della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) il numero di riferimento 57 è cancellato.

05A08757

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2005.

Modifica al decreto 5 agosto 2004, concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi, conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, in particolare l'art. 12, paragrafo 4;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», in particolare l'art. 6, comma 8;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» così come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204;

Vista la nota n. ACOU.2005.184 dell'8 giugno 2005 con la quale l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha rappresentato l'esigenza di avvalersi di quanto previsto all'art. 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004;

Ritenuta la necessità di prorogare la data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 14 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «entro il 15 agosto 2005 gli Organismi pagatori assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 novembre 2005 gli Organismi pagatori, in attuazione dell'art. 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 396

05A08848

DECRETO 1° settembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «G.R. Biochemilab S.a.s. di Albano Rosa & C.», in Modena, autorizzato con decreto 3 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 273 del 21 novembre 2002 con il quale il laboratorio G.R. Biochemilab S.a.s. di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, strada Paganine n. 71, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 29 luglio 2005, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA-European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 3 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio G.R Biochemilab S.a.s. di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/91 11 luglio 1991 G.U. CEE L 248 5 settembre 1991 All. XVI
Esame spettrofotometrico nell'ultravioletto	NGD C40/02
Acidità	NGD C10/1976
Numero dei perossidi	NGD C35/1976
Saggio di kreiss	NGD C56/1979

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08779

DECRETO 1° settembre 2005.

Rettifica al decreto ministeriale 25 luglio 2005, relativo al rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», in Brescia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 del 25 luglio 2005, a pagina 48, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio, «Enoricerche Istituto Enologico Srl»;

Visto l'elenco delle prove di analisi di cui all'allegato al sopra citato decreto ministeriale 25 luglio 2005;

Considerato che nel suddetto decreto l'ubicazione del citato laboratorio viene erroneamente indicata in Brescia, via Cassala n. 43, anziché correttamente in Brescia via Vergnano n. 18/B;

Considerato che nel suddetto elenco erroneamente non è stato inserito quello completo delle analisi accreditate da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione all'ubicazione del suddetto laboratorio nonché all'elenco allegato al decreto ministeriale 25 luglio 2005, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 25 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 del 25 luglio 2005, a pagina 49, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio, «Enoricerche Istituto Enologico Srl», ove indicato «ubicato in Brescia, via Cassala n. 44» leggasi «ubicato in Brescia, via Vergnano n. 18/B».

Art. 2.

L'elenco delle prove di analisi di cui all'allegato al decreto ministeriale 25 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 del 25 luglio 2005, a pagina 49, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio, «Enoricerche Istituto Enologico Srl», ubicato in Brescia, via Vegano Cassala n. 44, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, è così sostituito:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità Totale	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 13 - Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Acidità Volatile	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 14 - Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Acido Sorbico	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 22 - Punti 1, 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 271 3 ottobre 1990 - All. 10 - Punti 1, 2, 3, 4, 5
Anidride solforosa molecolare (0,00 - 100,0 mg/l)	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 25 - Punto 3
Anidride solforosa totale e libera	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 25 Metodo rapido - Punto 2.3
Anidride solforosa totale e libera	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 25 Metodo di riferimento - Punto 2.2
Caratteristiche cromatiche - Assorbanza (0,3 - 0,7 udA)	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 40 Metodo usuale - Punti 1.1, 1.2, 1.4
Caratteristiche cromatiche - Intensità (0,005 - 30,000 udA Intensità)	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 40 Metodo usuale - Punti 1.1, 1.2, 1.4
Caratteristiche cromatiche - Tonalità (0,002 - 10,000)	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 40 Metodo usuale - Punti 1.1, 1.2, 1.4
Ceneri	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 9 - Punti 1, 2, 3, 4, 5
Cloruri	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 11 - Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Estratto non riduttore	Reg. CE 2676/1990 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 4 - Punti 1, 2, 3, 4 + Reg. CE 2676/1990 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 5 - Punti 1, 2, 3, 4
Estratto secco totale	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 4 - Punti 1, 2, 3, 4
Glucosio e fruttosio (0,2 - 400,0 g/l)	Risoluzione OIV 23/2003
Massa volumica e densità relativa a 20º C	Reg. CE 2676/1990 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - Art. 3 - All. 1 - Punti 1, 2, 3 + Reg. CE 2870/2000 - GUCE L 333, 29 dicembre 2000 - All. I - App. II - Met. B
Metanolo (0,01 - 0,40 ml/100mlAA svolto e da svolgere)	D.M. 12 marzo 1986 - *Gazzetta Ufficiale* n. 161, 14 luglio 1986 , S.O. - Met. LIV-B
pH	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 24 - Punti 1, 2, 3, 4, 5
Pressione Afrometrica a 20º C	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* , S.O. n. 161, 14 luglio 1986
Rame	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 31 - Punti 1, 2, 3, 4, 5
Saccarosio	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 6 - Punti 1, 3
Solfati (qualitativa e quantitativa)	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 12 - Punti 1, 2, 3

Denominazione della prova	Norma/metodo
Sovrapressione a 20° C	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 37 Metodo usuale - Punti 3, 4
Tenore zuccherino dei mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati mediante rifrattometria	Reg. 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 2 Punti, 1, 2, 3, 4, 5
Titolo alcolimetrico volumico	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 3 - Punti 1, 2.1, 3 + Reg. CE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000 - All. I - App. II - Met. B
Titolo alcolometrico volumico (0,5 - 98,0% vol.)	Reg. CE 2870/2000 - GUCE L 333, 29 dicembre 2000 - All. I - App. I, App. II - Met. B
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CE 1493/99 - GUCE L 179, 14 luglio 1999 + D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, *Gazzetta Ufficiale*, S.O. n. 73, 23 marzo 1965
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 1493/99 - GUCE L 179, 14 luglio 1999
Zinco	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 34 - Punti 1, 2, 3, 4, 5
Zuccheri riduttori	Reg. CE 2676/90 - GUCE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 5 - Punti 1, 2, 3, 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08781

DECRETO 1° settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 25 luglio 2002 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato autorizzato fino all'8 marzo 2003 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;

Visto il decreto 11 luglio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 luglio 2005;

Vista la comunicazione dell'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, datata 22 giugno 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2036/01 del 17 ottobre 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Veneto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08782

DECRETO 1° settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», in Ancona, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 8 ottobre 1999 con il quale l'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è stata autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata l'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 ottobre 2002;

Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 18 febbraio 2003;

Visto il decreto 9 aprile 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 maggio 2003;

Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 settembre 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004;

Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2004;

Visto il decreto 12 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2004;

Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005;

Visto il decreto 11 aprile 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 12 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 maggio 2005;

Vista la comunicazione della regione Marche - Giunta regionale datata 24 aprile 2002, con la quale viene rinnovata l'autorizzazione per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», all'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 21;

Considerato che l'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 21, è autorizzata ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Casciotta di Urbino» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'autorità pubblica designata comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e del-

l'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche.

Art. 8.

L'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Marche, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08783

DECRETO 1° settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.», in Crema, ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 dicembre 1998 con il quale l'organismo «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 28 dicembre 2001, è stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002;

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003;

Visto il decreto 1º luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;

Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1º luglio 2003, è stata prorogata fino al rinnovo della stessa al sopra citato organismo di controllo;

Vista la comunicazione del Consorzio dei Produttori per la Tutela e la Valorizzaione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana datata 6 dicembre 2001, con la quale viene confermato per il controllo denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», l'organismo denominato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;

Considerato che l'organismo «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26 iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08784

DECRETO 1° settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1549/98 del 17 luglio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 21 dicembre 2000 con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta Mortadella Bologna»;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1º gennaio 2004;

Visto il decreto 31 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 dicembre 2003, è stato differito di novanta giorni a far data dal 30 aprile 2004;

Visto il decreto 1º luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003 e 31 marzo 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 luglio 2004;

Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 1º luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 novembre 2004;

Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1º luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 marzo 2005;

Visto il decreto 11 luglio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1º luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 luglio 2005;

Vista la comunicazione dell'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA. datata 1º ottobre 2003, con la quale viene confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ », con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ » risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1549/98 del 17 luglio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mortadella Bologna» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Morta-

della Bologna» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni e province autonome nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08785

DECRETO 1° settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 9 gennaio 2001 con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organi-

smo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004;

Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 dicembre 2003, è stato differito di novanta giorni a far data dal 21 maggio 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2004;

Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 gennaio 2005;

Visto il decreto 10 maggio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2005;

Vista la comunicazione dell'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA. datata 1º ottobre 2003, con la quale viene confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 590/99 del 18 marzo 1999.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Zampone Modena» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certifica-

zione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08786

DECRETO 1° settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», in San Daniele del Friuli, ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 9 gennaio 2001 con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004;

Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 dicembre 2003, è stato differito di novanta giorni a far data dal 21 maggio 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti

decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2004;

Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 gennaio 2005;

Visto il decreto 10 maggio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2005;

Vista la comunicazione dell'Associazione Industriali delle Carni - ASS.I.CA. datata 1º ottobre 2003, con la quale viene confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano, 71, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 590/99 del 18 marzo 1999.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cotechino Modena» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08787

DECRETO 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma della Sardegna, per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionle per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della regione autonoma della Sardegna, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia

2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma della Sardegna delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Alghero»;

«Arborea»;

«Campidano di Terralba» o «Terralba»;

«Mandrolisai»;

«Monica di Sardegna»;

«Nuragus di Cagliari»;

«Carignano del Sulcis» (esclusa la tipologia Superiore);

«Sardegna Semidano» (esclusa tipologia Passito);

«Vermentino di Gallura».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, mediante mosto concentrato, mosto concentrato e rettificato o per concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».

2. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei V.S.Q.P.R.D. ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

«Cabernet Franc»;

«Cabernet Sauvignon»;

«Cagnulari»;

«Chardonnay»;

«Moscato bianco»;

«Sauvignon»;

«Semidano»;

«Torbato».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08816

DECRETO 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo

ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato dell'agricoltura ambiente e sviluppo sostenibile della regione Emilia-Romagna, con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Emilia-Romagna provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Albana di Romagna»

«Bosco Eliceo»

«Cagnina di Romagna»

«Colli Bolognesi» (ad esclusione di «Colli Bolognesi Pignoletto Superiore», «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e «Colli Bolognesi Sauvignon Superiore»);

«Colli di Imola»;

«Colli di Romagna Centrale»;

«Colli Piacentini»;

«Colli di Rimini»;

«Colli di Scandiano e di Canossa»;

«Lambrusco di Sorbara»;

«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;

«Lambrusco Salamino di Santa Croce»;

«Pagadebit di Romagna»;

«Reggiano»;

«Reno»;

«Sangiovese di Romagna»;

«Trebbiano di Romagna».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Albana, Bervedino, Biancame, Bombino Bianco, Bonarda, Chardonnay, Croatina, Fiano B., Lambrusco di Sorbara, Lambrusco a Foglia Frastagliata, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese, Malbo Gentile, Malvasia Bianca di Candia, Malvasia di Candia Aromatica, Manzoni Bianco B., Melara, Montù, Moscato Bianco, Muller Thurgau, Ortrugo, Pignoletto, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero N., Riesling Italico, Santa Maria, Sauvignon, Spergola, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Toscano,Verdea.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08817

DECRETO 7 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionle per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste della regione Sicilia, con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della Regione siciliana, provenienti dalla zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08818

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha atti-

vato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 7201 del 2 agosto 2005 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 2 agosto 2005 dalle ore 9 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 479/05 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna il giorno 2 agosto 2005 dalle ore 9 alle ore 12.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 settembre 2005

Il direttore regionale: IMBROGLINI

05A08814

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2005.

Misure in materia di propaganda elettorale.

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il codice in materia di protezione dei dati personali (direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

1. FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO.

Le iniziative di propaganda elettorale, o collegate a *referendum* o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).

In vista delle prossime consultazioni il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 2 del Codice).

2. DATI UTILIZZABILI SENZA CONSENSO.

A) Liste elettorali.

Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata agevolmente.

Possono essere altresì utilizzati i seguenti altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo:

elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;

elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e degli schedari consolari;

elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites);

c.d. liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

B) Altri elenchi e registri pubblici.

Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli interessati, altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta in base ad una specifica disposizione normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per accedere a tali fonti (es., identificazione di chi ne chiede copia; accessi consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle (es., obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).

C) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche.

I titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

Alcune specifiche disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare della carica elettiva possa richiedere agli uffici di fornire notizie utili all'esercizio del mandato, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale esercizio. L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse possano risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

È illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

Non può ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di altre cariche pubbliche non elettive, l'utilizzo per finalità di propaganda di dati acquisiti per svolgere i relativi compiti istituzionali.

D) Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa.

I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio di attività professionali e di impresa per prestazioni d'opera o per fornire beni e servizi non sono utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati.

Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso, dati personali relativi ad iscritti ed aderenti nonché ad altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti (*cfr*. art. 26, comma 4, lettera *a)*, del Codice).

F) Iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico.

Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso (*cfr*. articoli 24, comma, 1, lettera *h)* e 26, comma 4, lettera *a)*, del Codice).

3. FONTI DOCUMENTALI NON UTILIZZABILI PER PROPAGANDA.

Alcune fonti documentali detenute da soggetti pubblici non sono utilizzabili, neanche da parte di titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa che ne precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne vincola l'utilizzo. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:

archivi dello stato civile;

anagrafe della popolazione residente, utilizzabile però per la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;

liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali;

dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali;

particolari indirizzari e dati raccolti solo per svolgere le attività istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la prestazione di servizi, anche di cura.

4. DATI UTILIZZABILI PREVIO CONSENSO.

Con il consenso preventivo degli interessati possono essere utilizzate per iniziative di propaganda altre fonti documentali.

A) Simpatizzanti e persone contattate.

Partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati relativi a simpatizzanti o ad altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato occasionalmente (petizioni, proposte di legge, richieste di *referendum*, raccolte di firme, ecc).

In questi casi, occorre però aver acquisito preventivamente il consenso scritto, trattandosi di dati sensibili. Tale consenso può essere anche manifestato *una tantum*.

B) Elenchi telefonici.

Nei nuovi elenchi telefonici cartacei ed elettronici, derivanti dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, accanto ai nominativi di alcuni abbonati figurano due simboli che attestano il consenso prestato, rispettivamente, alla ricezione di posta a domicilio o di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale.

In tali casi, i nominativi sono pertanto utilizzabili anche per inviare a domicilio materiale di propaganda, oppure per effettuare chiamate aventi finalità di propaganda, a seconda dei simboli apposti sull'elenco.

C) Particolari modalità di comunicazione.

In base alla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, alcune particolari modalità di comunicazione richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (invio di fax, di messaggi tipo Sms o Mms; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta elettronica).

Il consenso, che anche in questo caso può essere acquisito *una tantum*, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specifichino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.

Senza un preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano:

dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software;

liste di abbonati ad un provider;

dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;

dati ricavati da forum o newsgroup;

dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

D) Dati raccolti e messi a disposizione da terzi.

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l'organismo politico, il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo:

abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto;

non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili (articoli 11 e 61 del Codice).

Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.

5. OBBLIGO DI INFORMATIVA.

Se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere comunque informato a norma di legge delle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, commi 1 e 2). Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui al successivo punto 6, l'informativa va fornita all'atto della registrazione o della prima, eventuale comunicazione a terzi (art. 13, commi 4 e 5).

L'informativa sintetica, ma efficace, può essere basata sulla seguente formula semplificata che può essere inserita anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda (art. 13, comma 3, del Codice):

Informativa

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

«I dati che ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da...) sono utilizzati da... (indicare il titolare del trattamento) solo a fini di propaganda (o per la selezione dei candidati indicare anche se i dati verranno utilizzati per analoghe iniziative o anche da singoli candidati, oltre che da parte degli organi della forza politica), anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi (indicare, se utilizzata, l'eventuale organizzazione esterna che cura l'inoltro). Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale di propaganda, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi a ...» (indicare le coordinate del predetto titolare del trattamento o di un suo referente, ad esempio del responsabile del trattamento facoltativamente designato).

6. CASI IN CUI L'INFORMATIVA NON È DOVUTA.

Il Garante ritiene che nei due seguenti casi il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato non debbano fornire l'informativa agli interessati secondo le ordinarie modalità di legge relativamente alle iniziative e consultazioni in programma sino al 30 giugno 2006.

Questa Autorità, analogamente a quanto già provveduto in passato, ritiene infatti che l'impiego dei mezzi necessario per le finalità in esame sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice), qualora il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato utilizzi i dati solo per le finalità di cui al presente provvedimento e:

a) li raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

b) invii materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica.

L'Autorità intende anche evitare che, in un breve arco di tempo, un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati in iniziative politiche e campagne elettorali.

Qualora gli interessati siano invece contattati mediante lettere cartacee, messaggi per posta elettronica o missive e plichi contenenti più documenti anche di dimensioni ridotte, l'informativa — secondo la predetta formula semplificata — potrà essere inserita nella

lettera, nel messaggio, nella missiva o plico, anziché essere inviata all'atto della registrazione dei dati (art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice).

Dopo il 31 ottobre 2006 partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati che intendano conservare i dati per i quali non si sia già provveduto all'informativa dovranno informare gli interessati nei modi previsti dal predetto art. 13 qualora intendano inviare loro una comunicazione.

7. GARANZIE E ADEMPIMENTI.

Nelle iniziative di propaganda e di selezione di candidati che comportano l'utilizzo di dati personali va posta attenzione alle garanzie che il Codice prevede a tutela delle persone a cui essi si riferiscono, i quali sono a volte di natura sensibile.

Il trattamento non deve essere comunque notificato al Garante (art. 37 del Codice), quale che sia il soggetto titolare (partito, organismo politico, comitato di promotori e sostenitori o singolo candidato).

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).

Occorre però designare le persone fisiche incaricate del trattamento (art. 30 del Codice) e adottare, in conformità al Codice, idonee misure di sicurezza conformi a quelle previste, a seconda dei casi, dagli articoli 31-36 e dall'Allegato *b)* del medesimo Codice.

Deve essere infine dato tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli interessati esercitino i propri diritti ad esempi o per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice). Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure presentare un ricorso al Garante; può altresì presentare a questa Autorità una segnalazione o un reclamo.

Tutto ciò premesso il garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice prescrive ai titolari interessati di conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, dispone che partiti e movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possano prescindere dall'informativa agli interessati nei casi indicati nel punto del presente provvedimento;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 7 settembre 2005

Il Presidente
PIZZETTI

Il relatore
CHIARAVALLOTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

05A08877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 settembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2538
Yen	136,69
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,058
Corona danese	7,4560
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67855
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9368
Corona svedese	9,2940
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,229
Franco svizzero	1,5429
Corona islandese	76,99
Corona norvegese	7,8250
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4478
Nuovo leu romeno	3,5036
Rublo russo	35,3040
Nuova lira turca	1,6728
Dollaro australiano	1,6329
Dollaro canadese	1,4868
Yuan cinese	10,1452
Dollaro di Hong Kong	9,7386
Rupia indonesiana	12914,14
Won sudcoreano	1282,26
Ringgit malese	4,7129
Dollaro neozelandese	1,7660
Peso filippino	70,470
Dollaro di Singapore	2,0980
Baht tailandese	51,335
Rand sudafricano	7,8310

Cambi del giorno 6 settembre 2005

Dollaro USA	1,2483
Yen	136,75
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,140
Corona danese	7,4561
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67670
Fiorino ungherese	243,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9275
Corona svedese	9,3124
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	38,265
Franco svizzero	1,5436
Corona islandese	77,18
Corona norvegese	7,8270
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,4550
Nuovo leu romeno	3,4997
Rublo russo	35,2250
Nuova lira turca	1,6630
Dollaro australiano	1,6271
Dollaro canadese	1,4865
Yuan cinese	10,1004
Dollaro di Hong Kong	9,6970
Rupia indonesiana	12913,66
Won sudcoreano	1279,91
Ringgit malese	4,7015
Dollaro neozelandese	1,7619
Peso filippino	70,248
Dollaro di Singapore	2,0908
Baht tailandese	51,303
Rand sudafricano	7,8718

Cambi del giorno 7 settembre 2005

Dollaro USA	1,2451
Yen	136,97
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,251
Corona danese	7,4574
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67710
Fiorino ungherese	244,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9263
Corona svedese	9,3280
Tallero sloveno	239,42
Corona slovacca	38,240
Franco svizzero	1,5431
Corona islandese	77,21
Corona norvegese	7,8065
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,4425
Nuovo leu romeno	3,5005
Rublo russo	35,1640
Nuova lira turca	1,6630
Dollaro australiano	1,6224
Dollaro canadese	1,4826
Yuan cinese	10,0760
Dollaro di Hong Kong	9,6712
Rupia indonesiana	12899,24
Won sudcoreano	1276,60
Ringgit malese	4,6929
Dollaro neozelandese	1,7650
Peso filippino	69,881
Dollaro di Singapore	2,0879
Baht tailandese	51,030
Rand sudafricano	7,9279

Cambi del giorno 8 settembre 2005

Dollaro USA	1,2418
Yen	137,16
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,172
Corona danese	7,4564
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67620
Fiorino ungherese	244,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9281
Corona svedese	9,3200
Tallero sloveno	239,41
Corona slovacca	38,145
Franco svizzero	1,5430
Corona islandese	77,74
Corona norvegese	7,7895
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,4350
Nuovo leu romeno	3,4942
Rublo russo	35,1020
Nuova lira turca	1,6600
Dollaro australiano	1,6129
Dollaro canadese	1,4686
Yuan cinese	10,0518
Dollaro di Hong Kong	9,6443
Rupia indonesiana	12852,63
Won sudcoreano	1273,71
Ringgit malese	4,6807
Dollaro neozelandese	1,7622
Peso filippino	69,634
Dollaro di Singapore	2,0832
Baht tailandese	50,934
Rand sudafricano	7,8606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A08867 - 05A08866 - 05A08868 - 05A08869

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Repros - Servizi personalizzati per l'agricoltura», in Alonte, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39020 del 10 marzo 2005 la ditta «Repros - servizi personalizzati per l'agricoltura», con sede legale in Alonte (Vicenza), via dell'Industria n. 14/B, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture erbacee;

colture orticole;

concia delle sementi;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: raccolta campioni per valutazioni quali-quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche cementiere, espressione tratti genetici).

05A08723

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «C.I.S.A.C. - Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi», in Ferrara, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39019 del 10 marzo 2005 la ditta «C.I.S.A.C. - Consorzio interregionale servizi agricoli collettivi», con sede legale in Ferrara, via Renato Hirsch n. 19, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture erbacee;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08724

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Istituto agrario S. Michele all'Adige», in S. Michele all'Adige, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39023 del 10 marzo 2005 la ditta «Istituto Agrario S. Michele all'Adige (TN)», con sede legale in S. Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

apicoltura;

fitoregolatori.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

persistenza d'azione dei fitofarmaci;

attività d'azione dei fitoregolatori.

05A08725

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali - C.A.TE.V. S.r.l.», in Faenza, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39013 del 10 marzo 2005 la ditta «Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali - C.A.TE.V. S.r.l.», con sede legale in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzioni sementi;

enologico;

microbiologia enologica;

analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08726

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali - C.A.TE.V. S.r.l.», in Faenza, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39014 del 10 marzo 2005 la ditta «Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali - C.A.TE.V. S.r.l.», con sede legale in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzioni sementi;

enologico;

microbiologia enologica;

analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1, del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3, del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08727

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia"», in Locorotondo, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39011 del 10 marzo 2005 la ditta «Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia"», con sede legale in Locorotondo (Bari), via Cisternino n. 281, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08728

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia"», in Locorotondo, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 39012 del 10 marzo 2005 la ditta «Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia"», con sede legale in Locorotondo (Bari), via Cisternino n. 281 è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

05A08729

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501212/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 9 1 2 *

€ 1,00